

Accertamento giudiziale della paternità e danno da mancato riconoscimento

di EMANUELA ANDREOLA

La vicenda posta all'attenzione del Tribunale di Matera riguarda un caso di azione promossa dalla madre e dal figlio di trent'anni per l'accertamento giudiziale della discendenza biologica e il risarcimento del danno da privazione della figura paterna.

Sul primo punto, poiché il padre convenuto, che fino ad allora aveva riconosciuto solo di fatto il figlio, senza alcun atto formale di cui all'art. 250 c.c., non si era opposto agli accertamenti peritali del caso, il giudice disponeva appositi *test* genetici da cui risultava esistente il rapporto di filiazione. Tali indagini erano ritenute sufficienti per la prova, in base al principio fissato dalla Cassazione (Cass., 13 settembre 2013 n. 2014) secondo cui le prove ematologiche e genetiche hanno assunto l'idoneità a fornire, anche da sole, la certezza sia in senso negativo, sia in senso positivo del rapporto biologico di paternità.

Ritenuto decisivo il valore delle indagini scientifiche ai fini della dichiarazione giudiziale di paternità, il Tribunale esaminava la domanda risarcitoria per la mancanza di sostegno morale e materiale da parte del genitore. Il giudice di merito rilevava che questa richiesta era da qualificarsi non come danno "punitivo" *ex art. 709 ter c.p.c.* ma come danno non patrimoniale *ex art. 2059 c.c.* da illecito endofamiliare per la "deprivazione" della figura paterna, con conseguente diritto del danneggiato al ristoro del danno esistenziale ove vengano dimostrate, anche in via presuntiva, rilevanti alterazioni negative del figlio nella sua vita di relazione.

Sulla quantificazione del pregiudizio, il giudice faceva riferimento, in via equitativa, alle tabelle comunemente applicate, per il danno nel caso della morte di un familiare. Inoltre, pur ritenendo in linea di principio che l'inerzia e i tempi dell'iniziativa giudiziale possano incidere sulla determinazione dei danni richiesti, il Tribunale giudicava irrilevante nel caso concreto che il figlio avesse atteso l'età di trent'anni prima di agire. Ciò, in base alla considerazione che detta inerzia era compensata nella specie dalle omissioni del padre e dall'incidenza negativa che esse avevano avuto sulla crescita del figlio.